COMUNE DI BRIENNO
Provincia di Como
Via Regina 70 – 031/814016-fax 031/814321
22010 BRIENNO - Como
UFFICIO TECNICO
ufficiotecnico@comune.brienno.co.it

Brienno, 22.10.2019
nr. prot. 3516 / 2019

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO NEI PORTI DEL COMUNE DI BRIENNO PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2025

VISTI:

- la L.R. n. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti" e s.m.i;
- il Regolamento Regionale n. 9/2015 'Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, L.R.6/2012)';
- il Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei posti d'ormeggio (posti barca) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2011 – modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2012 e n. 8 del 28.04.2014;
- la determina del Responsabile del Servizio n. 76 del 18 ottobre 2019, con la quale si approva il presente bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei porti e approdi in Comune di Brienno per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2025 e i relativi criteri di assegnazione;
- l'esito favorevole dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici del Comune di Brienno relativa alla definizione del contingente di posti d'ormeggio da mettere a bando.

STABILITO:

il seguente contingente di posti da assegnare: Posti barca in porti Regionali con tariffa d'ormeggio ai sensi della Tabella "A" del Regolamento Regionale n. 9/2015:

Porto Vecchio:	**n. 5 in acqua**	**riservati ai residenti del Comune Brienno**
Porto Sant'Anna:	**n. 8 in acqua**	
Porto Nuovo:	**n. 5 in acqua**	**per ormeggi stagionali dal 15/04 al 15/10 di ogni anno**

SI RENDE NOTO

che è possibile inoltrare domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio di cui sopra espletando le modalità di seguito elencate:

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : La domanda di assegnazione dei posti d'ormeggio deve pervenire al Comune di Brienno presso la sede di Via Regina 70 – 22010 Brienno – CO

da LUNEDI' 11 NOVEMBRE 2019 **a MARTEDI' 03 DICEMBRE 2019 fino alle ore 13.00**

La domanda per la concessione dei posti d'ormeggio deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, con apposta una marca da bollo dal valore di 16,00 euro, **utilizzando esclusivamente il Modello appositamente predisposto e allegato al presente bando**, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, utilizzando una delle seguenti modalità:
1) consegna diretta a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Brienno presso la sede sopraccitata secondo i seguenti orari di apertura:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8.30 - 10.30 - Martedì, Giovedì 11.00 - 13.00
2) raccomandata con ricevuta di ritorno;
3) Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella di posta **comune.brienno@pec.provincia.como.it**

L'utilizzo di stampati non conformi, la carenza della documentazione o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'ufficio responsabile della procedura.

La domanda risulterà inoltre inammissibile qualora il richiedente (nel caso in cui risulti già assegnatario di posto barca in porto o approdo pubblico) non sia in regola con il pagamento dei canoni di occupazione richiesti dall'autorità demaniale preposta all'assegnazione per gli anni precedenti, a partire dal 1 gennaio 2015 e sino alla data del presente bando.

La domanda deve riguardare una singola unità di navigazione; non è ammesso presentare ulteriori domande per la stessa unità di navigazione da eventuali comproprietari, in tal caso si procederà all'esclusione di tutte le domande presentate per la stessa unità di navigazione.

Il richiedente dovrà versare sul c/c bancario con codice IBAN: C.C. n. 9009/49, Banca Popolare di Sondrio, filiale di Sala Comacina,sportello di Argegno, ABI 5696 - CAB 73890 - CIN H - IBAN IT39H0569673890000009009X49, intestato a Comune di Brienno - Servizio Tesoreria, per spese di istruttoria per ogni singola pratica € 20,00 per cui dovrà essere fornito specifico riscontro di avvenuto pagamento.

Le domande eventualmente pervenute fuori termine saranno collocate, nell'ordine cronologico di ricevimento, in una **lista d'attesa** da utilizzare in caso d'esaurimento della graduatoria di assegnazione dei posti.

2) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda per la concessione dei posti d'ormeggio deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, in bollo, utilizzando esclusivamente l'allegato Modello, allegando la seguente documentazione:
1. Fotografia in primo piano a colori (dim. 10x15 cm) dell'unità di navigazione;
2. Copia avvenuto versamento diritti istruttoria;
3. Certificato di assicurazione dell'imbarcazione inclusa la copertura per la Responsabilità Civile per l'incendio arrecato a terzi (sono escluse le barche senza motore o con motore ausiliario);
4. Copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
5. Modulo contenente gli obblighi del concessionario debitamente sottoscritto;
6. Copia di un documento d'identità

I richiedenti non dovranno aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto negli stessi porti.

3) PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

L'assegnazione dei posti d'ormeggio è effettuata dal 2020 per la durata di 6 (sei) anni come stabilito nella la determina del Responsabile del Servizio n. 76 del 18 ottobre 2019.

Il 30% dei posti d'ormeggio disponibili ovvero **n. 5 posti barca del Porto Vecchio** sono riservati alle unità da diporto dei residenti compatibilmente a:

- dimensioni e caratteristiche del natante;
- reale possibilità di ormeggiare senza inconvenienti e senza mettere in condizioni di insicurezza il porto o i natanti già ormeggiati.

Il restante 70% dei posti d'ormeggio disponibili ovvero **n. 8 posti barca del Porto di Sant'Anna e n. 5 posti barca del Porto Nuovo destinati ad ormeggio stagionale (dal 15/04 al 15/10 di ogni anno)** vengono assegnati con precedenza nell'ordine sotto indicato a:
1) unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
2) unità di navigazione di società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a un posto d'ormeggio per porto, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
3) unità di navigazione da pesca professionale;
4) unità da diporto residenti;
5) unità da diporto proprietari di secondo alloggio;
6) unità da diporto affittuari nel Comune di Brienno per il loro uso diretto;
7) altri richiedenti
compatibilmente a:
- durata dell'ormeggio
- dimensioni e caratteristiche del natante;
- reale possibilità di ormeggiare senza inconvenienti e senza mettere in condizioni di insicurezza il porto o i natanti già ormeggiati

Tenuto conto delle precedenze **i posti d'ormeggio saranno assegnati per ogni porto secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale della domanda.**
A parità di data di ricezione dell'istanza e priorità nell'assegnazione si procederà mediante sorteggio.

Per le operazioni di sorteggio e la definizione della graduatoria è costituita apposita Commissione, composta da:
- il responsabile dell'area tecnica del Comune di Brienno, che presiede la seduta;
- due commissari di cui uno anche con funzioni di verbalizzazione.

Tale Commissione si riunirà in data **03 dicembre 2019 alle ore 15,00** nella sede del Comune di Brienno, in Via Regina 70, 22010 Brienno (CO).
La graduatoria di assegnazione dei posti d'ormeggio per il contingente a bando sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Brienno www.comune.brienno.co.it per 15 giorni consecutivi.

Le eventuali osservazioni alla graduatoria devono essere perentoriamente presentate nei successivi 15 giorni dalla data di fine pubblicazione. Se non perverranno osservazioni il Comune procederà direttamente alla assegnazione dei posti a bando. In caso contrario il Comune contro-dedurrà le osservazioni apportando, ove necessario, le opportune modifiche alla assegnazione.
La graduatoria resterà aperta, fino ad esaurimento, per l'assegnazione degli eventuali posti che si renderanno disponibili.
Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a unità di navigazione che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili.
Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria.
Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo avente diritto in graduatoria della lista d'attesa, compatibilmente con le caratteristiche del posto d'ormeggio libero.

4) ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Agli assegnatari dell'ormeggio, previo pagamento del canone di occupazione, sarà rilasciato dall'Autorità Demaniale (Comune di Brienno) un apposito contrassegno annuale, predisposto secondo modelli stabiliti dallo stesso, da esporre in modo visibile da terra.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione e l'attestazione di versamento dovrà pervenire al Comune di Brienno entro e non oltre i successivi 15 giorni.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare per iscritto agli sportelli competenti del Comune di Brienno tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

La mancata comunicazione di cui sopra comporta la decadenza del posto ormeggio assegnato.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso annuali nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Per le modalità di calcolo del canone di concessione si fa riferimento all'articolo 37 del Regolamento Regionale 9/2015 ed alla Tabella A).

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

5) NORME GENERALI

Qualora sia ravvisato uno o più dei sotto elencati comportamenti o situazioni, il Comune di Brienno può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio:

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, senza concessione, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.
3. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato con nota scritta del Comune di Brienno.
4. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
5. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
6. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune di Brienno, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
7. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Brienno, per la variazione dei canoni d'uso. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve avere le dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
8. Il concessionario deve mantenere l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune dotandosi di parabordi.
9. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate con nota scritta dal Comune di Brienno; in caso contrario, il Comune di Brienno sanzionerà il concessionario e verrà disposta la rimozione a cura e spese del trasgressore oppure quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
10. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
11. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
12. Il concessionario è direttamente responsabile dell'efficienza e adeguatezza delle cime e dei parabordi utilizzati.
13. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto.
14. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali previste nella

vigente normativa.
15. Gli spazi destinati ad interventi di manutenzione delle unità di navigazione devono essere autorizzati, previa richiesta, dal Comune.
16. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri derivanti dall'utilizzo dei posti assegnati e delle strutture portuali potrà essere attribuita all'autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate che ormeggino in porto.
17. Il Comune di Brienno non è responsabile per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali oppure a lavori di manutenzione.
18. Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Comune di Brienno ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.

6) SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI

È vietato sostare, sia a terra che in acqua, salvo autorizzazione dal Comune di Brienno, nella fascia immediatamente a ridosso degli spazi acquei portuali nonché nelle aree di accesso e di rispetto attorno alle attrezzature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze, nei pressi dei moli e strutture di approdo.
In tutti i porti è consentito l'approdo per le sole manovre d'imbarco e sbarco anche a mezzi nautici non stabilmente ormeggiati nel porto. La regolazione di tali usi è definita dal Comune di Brienno.
Nei porti e sui pontili e nelle immediate vicinanze è vietato:
a. praticare la balneazione ed esercitare la pesca con qualsiasi tecnica partendo da banchine, pontili e moli, salvo specifica autorizzazione dal Comune di Brienno;
b. l'uso di tavole a vela e simili e l'uso di pedalò, sandolini ed altri mezzi dotati di scarsa manovrabilità, salvo specifica autorizzazione dal Comune di Brienno.

7) RESPONSABILITA'

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri è assunta dalla Regione Lombardia nonché dall'Autorità Demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pure regolarmente autorizzate, che ormeggino in porto o approdo.
Non sono riconoscibili responsabilità al Comune di Brienno per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali o lavori di manutenzione che si rendessero necessari.
I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni alle dotazioni portuali necessarie all'ormeggio della propria imbarcazione.
I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili per eventuali incendi arrecati a terzi.
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

8) RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

Il Comune di Brienno potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'unità di navigazione ove per qualsiasi motivo:
1. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
2. occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
5. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione suddetto;
6. non sia conforme a quella dichiarata nella domanda.

La rimozione disposta dal Comune avverrà senza obbligo di ulteriore formalità. L'unità di navigazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato sarà introitato dal Comune di Brienno fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi. Entro detto termine il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'unità di navigazione mediante il versamento di quanto previsto per le spese di rimozione e custodia, oltre alla sanzione disposta dalla normativa regionale vigente (art. 53 L.R. 6/2012). Qualora l'asta non avesse esito, l'unità di navigazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune con le sole spese di rimozione e custodia.
Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno posti a carico del Comune di Brienno.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune di Brienno per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute nell'operazione di rimozione. Tutte le spese inerenti il trasporto dell'unità di navigazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

9) CONTROLLI E VIGILANZA

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre apposito contrassegno annuale ben visibile da terra rilasciato dall'Autorità Demaniale riportante gli estremi dell'assegnazione: PORTO E NUMERO DEL POSTO D'ORMEGGIO.

L'Autorità Demaniale garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati ad alaggio.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità Demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale.

10) PUBBLICAZIONE

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Brienno www.comune.brienno.co.it almeno nei quindici giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.

Il modello per l'inoltro della domanda, parte integrante del presente bando, è disponibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Brienno in via Regina n. 70 – 22010 Brienno (CO) ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Brienno;

Per ogni altra informazione inerente il presente bando è possibile rivolgersi a:
Comune di Brienno tel. 031/814016- e-mail ufficiotecnico@comune.brienno.co.it
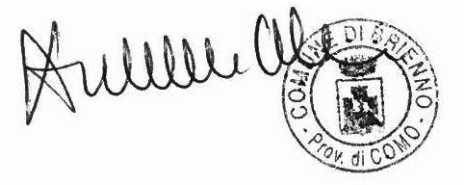
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Alessandro Colombo)